

N. 00119/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2012, proposto da:

Mario Valgattarri, Simona Di Lauro, Marco Longo, Angela Di Carlo, Antonio Tomei, Anna Politi, Alessandro Santillo, Margherita Schimizzi, Mauro Balduzzi, Angelica Borretti, Adrian Popo, Felicia Pop, Giuseppina Milani, Antonio Lopardo, Milena Pani, Franco Romani, Bruna Cocco, Giovanna Vacca, Roberto Marco Feole, Rita Leotta, Mohamed Eladdaoui, Hind Marzouk, Francesco Vellozzi, Annapaola Orlandi, Luigi Molinari, Michela Battisti, Lina D'Erme, Italia Pirri, Anna Tiziana Fusco, Virginia Capodiferro, Giuseppe Iudicone, Giuseppe Veltro e Maria Teresa Pagliaroli, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Agostini, con domicilio eletto presso la stessa in Latina, via Carducci, 7;

contro

I.C. "Alighieri Formia Ventotene", Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, MIUR -Usr Lazio - Uff. XIII Ambito Territoriale Latina, I.I.S. "San Benedetto" Latina, I.C. Fondi 4 Fondi (Lt), I.C. Garibaldi Fondi, I.C. "Alighieri Formia - Ventotene" Formia, Polo Artistico Statale, Liceo Artistico Statale Latina, I.C. "O.Frezzotti - Corradini" Latina, I.C. "Piagge Marine -Bassiano" Sezze, I.C. "A. Volpi" Cisterna di Latina, I.I.S. Campus dei Licei "M. Ramadù" Cisterna di Latina, I.C. N.1 Sabaudia, I.C. Itri, I.C. N.1 Priverno-Prossedi - Priverno, D.D. Statale II Circolo Formia, I.C. Sermoneta - Sermoneta, I.C. "A. Manunzio" Latina Scalo, I.T.I. "Pacinotti" Fondi, I.C. "Milani" Terracina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,12;

per l'annullamento

delle seguenti note dell'Istituto Comprensivo "Alighieri Formia - Ventotene di Formia;

n.4566/12; n.2802/2012; n.1528/2012; n.934/2012; n.1527/2012; n.4973/2012; n.2874/2012; n.5883/2012;. n. 2428/2012; n.1367/2012; n.6550/2012; n.17276/2012; n. B/9/Ris/2012; n.4086/2012; n.484/2012; n.3858/2012; n.707/2012; n.583/2012; n.708/2012; n.3404 FG/11-FA/12/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, quali legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno impugnato le note di assegnazione delle ore di sostegno ai medesimi alunni minori per l'anno 2012/2013, in considerazione delle rispettive disabilità, chiedendo, previa concessione di misura cautelare, l'annullamento dei suddetti provvedimenti e la declaratoria dei diritti dei minori ad usufruire di un numero di ore di sostegno pari all'intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dai medesimi minori che rendeva inadeguata la misura loro accordata, oltre alla richiesta di risarcimento del danno derivante dagli atti allegatamente illegittimi oggetto d'impugnazione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo all'impugnativa.

Questo Tribunale si è in più occasioni pronunciato su analoga questione (cfr sentenza 17 maggio 2011 , n. 417) affermando - sulla scorta della decisione della Corte costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 - che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all'alunno - in condizione di grave disabilità - di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica e può giungere sino al cd. "rapporto 1/1" nella misura di 24 ore settimanali; né possono essere addotte esigenze di contenimento della spesa pubblica per comprimere il diritto dell'alunno in condizione di grave disabilità.

In particolare sussiste ad avviso del Collegio la denunciata violazione degli articoli 12 e 13 della citata legge 104 del 1992 e della normativa che assicura agli studenti in condizione di handicap grave il diritto allo studio e all'integrazione scolastica.

Gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 assicurano infatti ai minori disabili il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica anche "attraverso l'assegnazione di docenti specializzati".

L'istruzione scolastica costituisce quindi l'oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo C.C. n. 26 febbraio 2010 n. 80).

Le modalità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili sono stabilite attraverso la predisposizione di un "profilo dinamico-funzionale" e la successiva formulazione di un "piano educativo individualizzato", alla cui definizione "provvedono congiuntamente, con la

collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"; in concreto il profilo è redatto per ciascun alunno disabile con le modalità stabilite dal D.P.R. 24 febbraio 1994 da gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati istituiti a livello di singoli istituti (cd. GLHO) e ad esso segue il piano educativo individualizzato.

I documenti citati hanno una rilevanza fondamentale in quanto in pratica concretizzano il contenuto del diritto del disabile all'istruzione e all'integrazione scolastica, nel senso che queste devono essere garantite secondo le indicazioni da quelli scaturenti.

Ciò significa che in particolare la fruizione del sostegno deve avvenire tendenzialmente nella misura stabilita dal piano educativo individualizzato.

Da ultimo – e evidentemente per tener conto delle indicazioni scaturenti dalla citata sentenza della Corte costituzionale – il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha mantenuto la possibilità di assunzione in deroga di insegnanti di sostegno al fine di assicurare quest'ultimo a disabili in condizione di particolare gravità stabilendo al comma 15 dell'articolo 9 che "per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Ciò significa che, come sopra accennato, il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all'alunno in condizione di grave disabilità di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica e può giungere sino al rapporto 1/1 (come richiesto nella fattispecie); deve anche aggiungersi che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l'attribuzione del sostegno nella misura 1/1, oltre a garantire il diritto all'istruzione dell'alunno in condizione di grave disabilità garantisce anche quello dei suoi compagni di classe.

Il ricorso deve quindi essere accolto e l'atto impugnato annullato nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, con riconoscimento del diritto del loro a beneficiare del sostegno nella misura stabilita dal PEI in relazione alle condizioni di ciascuno dei deducenti minori..

Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti, la stessa deve essere respinta, difettando la dimostrazione dei prescritti presupposti di legge.

Considerata la natura della controversia e la complessità della materia che ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per la disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)